

(3)

Legge elettorale e parità di genere: status quaestionis. E perché in questo campo non può funzionare il Cencelli

La **proposta di riforma della legge elettorale** nel testo unificato prevede che "a pena inammissibilità, nel complesso delle **candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50%** con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste dei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo **genere**".

Cosa vuol dire in concreto?

Vuol dire che, dato che le circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni, in ogni circoscrizione metà dei candidati devono essere **donne** e metà uomini ed in ciascun collegio plurinominali si può avere la seguente alternanza nelle candidature: due uomini e una donna, due donne e un uomo.

Ad esempio: in Lombardia degli attuali 98 candidati complessivi per ogni partito in tutta la regione 49 devono essere donne e 49 uomini. La riforma di legge elettorale non prevede in quale percentuale i generi debbano essere presenti come capilista.

Gli **emendamenti** presentati al testo, emendamenti che presentano le firme di uomini e donne di quasi tutte le forze politiche chiedono:

- 1- L'alternanza nella lista:** non ci possono essere due candidati successivi del medesimo genere, dunque la lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.

- 2- **L'alternanza nel complesso delle candidature a capilista: 50% capilista donne e 50% capilista uomini.**
- 3- **Nella prima posizione delle liste dei collegi plurinominali (ossia nei capilista) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.**

Chi presenta gli emendamenti fa riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale.

Ma a sua volta **Renzi** e **Berlusconi**, **firmando l'accordo, hanno ritenuto di ottemperare pienamente al dettato della Consulta**, laddove si afferma che è necessario "ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati" e dunque fa riferimento all'**articolo 51 della Costituzione** che prevede:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini...".



Il secondo periodo dell'articolo 51, la **democrazia paritaria** e i suoi strumenti, fu modificato nel 2003 proprio dal governo **Berlusconi** e dalla ministra **Prestigiacomo**. Nel concreto che cosa spinge a contraddire gli emendamenti di genere, che sono di certo animati da principi positivi? Essenzialmente la considerazione che gli automatismi in democrazia non funzionano, lo schematismo obbligatorio fa prevalere fattori diversi rispetto alla considerazione del merito.

Altrimenti si scivola in una sorta di Cencelli sessista.